



ORIGINALE

N. 41/2024

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI PECETTO DI VALENZA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SPORTIVO. DETERMINAZIONI

L'anno Duemilaventiquattro addì primo del mese di Agosto alle ore 17,30

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si	
2	PANELLI Alessio	Si	
3	PASTORELLO Mirella	Sì	
	TOTALI	3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione, che individua, nel novero delle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, fra l'altro, quella relativa all'ordinamento sportivo;

VISTA la L.R. 93/1995, afferente norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico motorie, che individua, quali proprie precipue finalità, la promozione delle iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico motorie, definita quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

VISTO l'articolo 5 paragrafo 1 numero 1 lettera b) della direttiva 2014/23/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione secondo cui per concessione di servizi si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici, o uno o più enti aggiudicatori, affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

DATO ATTO CHE il Comune di Pecetto di Valenza è proprietario di immobili, comprensivi di impianti e di attrezzature, costituenti impiantistica sportiva e strutture di svago e ricreative, in Pecetto di Valenza, Località Fontanino, denominato "Claudio Orsini", sottoposti, quale impiantistica sportiva, al regime dei beni patrimoniali indisponibili, e, pertanto, a destinazione vincolata e, in caso di gestione affidata a terzi, al regime della concessione di beni pubblici con connesso esercizio del servizio correlato;

DATO ATTO CHE l'impiantistica sportiva in questione consiste in due campi da calcio, un campo da calcetto in erba sintetica, un campo polivalente destinato ad uso libero, un edificio di servizio comprendente locale ricreativo e di ristoro, destinato ad attività, accessoria, di somministrazione di alimenti, locale centrale termica e locali spogliatoio, area attrezzata giochi per l'infanzia, aree esterne adibite a parcheggio, nonché un edificio di pertinenza, adibito a uso sportivo/ricreativo;

RICHIAMATA, in ultimo, la deliberazione G.C. 89/2023 in data 23/12/2023 con la quale, facendo peraltro seguito ad analoga precedente deliberazione G.C. n. 49/2019 in data 11/07/2019, ha disposto nuova concessione dell'utilizzo e della gestione dell'area sportiva de qua, per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2025, a favore della A.S.D. LA FENICE Mtb di Pecetto di Valenza;

DATO ATTO CHE la relativa convenzione, di natura sinallagmatica, regolante il rapporto concessorio, risulta sottoscritta

RICORDATO CHE, in forza della prevalente vocazione dell'area, di natura sportiva e ricreativa, la concessione ha ad oggetto la gestione del servizio sportivo relativamente al territorio comunale, qualificato di pubblica utilità, consistente nella effettuazione di manifestazioni di natura sportiva e ricreativa, comunque idonee a coinvolgere la generalità dell'utenza, e idonee altresì a stimolare l'interesse allo sport da parte della gioventù; quale finalità pubblica concretamente perseguita, la concessione appare finalizzata al mantenimento ed al potenziamento di offerta sportiva e ricreativa, adeguatamente qualificate, sul territorio, finalizzata all'erogazione di servizi sportivi e ricreativi in misura adeguata alla domanda dell'utenza;

DATO ATTO CHE, in forza della citata deliberazione G.C. 89/2023 in data 23/12/2023, l'affidamento all'allora concessionario, a titolo gratuito e mediante la formula del breve periodo, era necessitato in forza dell'esito negativo avuto dalla procedura di selezione di nuovo concessionario, che non ha incontrato interesse, nonché in forza della circostanza ritenuta prevalente in ragione dell'obbiettivo, di natura strategica, del mantenimento del servizio sportivo nel territorio comunale;

RITENUTO, previa ponderazione dell'interesse pubblico, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, a distanza inferiore ad un anno dalla opzione in ultimo operata, espressa ai sensi della citata deliberazione G.C. 89/2023 in data 23/12/2023, operare dissoluzione di quanto in tale sede voluto, al fine di individuazione di diverso concessionario disposto, oltre che alla gestione

conservativa, altresì, all'effettuazione di limitati investimenti migliorativi e, in ogni caso, al rilancio ed alla riqualificazione dell'attività sportiva sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, avvalersi della clausola contenuta nell'articolo 3 punto 3-bis, in merito alla facoltà, in capo al Comune, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio e nel perseguimento del pubblico interesse, di operare risoluzione anticipata alla scadenza del primo anno, e, pertanto, il rapporto attuale essendo decorso a fare data dal 01/09/2023, con decorrenza deal 01/09/2024, ritenendo sufficiente ragione di pubblico interesse la circostanza di operare nuova selezione del concessionario con finalità di introito di un canone concessorio, e con la finalità di ricerca di un concessionario disponibile all'effettuazione di investimenti, seppure limitati, come sopra esposto;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla concessione della gestione degli immobili e degli impianti sportivi di Pecetto di Valenza, in Località Fontanino, denominato "Claudio Orsini", con l'esclusione del piano terra di una delle due palazzine esistenti all'interno dell'impianto sportivo comunale, quella di più recente costruzione e provvista sulla copertura di impianto fotovoltaico affidata alla Pro Loco Borsalino, da intendersi comprendente la gestione del servizio dello sport relativamente al territorio comunale, operando preventiva ricerca di nuovo concessionario;

RITENUTO, in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti in sede di Documento unico di programmazione:

confermare la gestione in forma esternalizzata dell'impiantistica sportiva comunale, mediante il sistema della concessione di bene pubblico e del correlativo servizio sportivo;

le strutture oggetto della concessione sono costituite da immobili, impianti, attrezzature, costituenti impiantistica sportiva, di proprietà del Comune, sottoposti al regime dei beni patrimoniali indisponibili;

in forza della tipologia delle strutture in questione, tenuto conto della disponibilità di risorsa umana in dotazione del Comune, con particolare riferimento alle unità di personale addette all'ufficio tecnico manutentivo, non appare possibile la gestione in forma internalizzata dei beni in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle manutenzioni ed alla sorveglianza;

in forza della prevalente vocazione dell'area, di natura sportiva e ricreativa, costituendo l'attività di somministrazione di alimenti, ove effettuata, natura accessoria, l'esternalizzazione consiste nella concessione della gestione del servizio sportivo relativamente al territorio comunale, qualificato di pubblica utilità, consistente nella effettuazione di manifestazioni di natura sportiva e ricreativa, comunque idonee a coinvolgere la generalità dell'utenza, ed altresì con la previsione di manifestazioni idonee a stimolare l'interesse allo sport da parte della gioventù;

l'utilizzo dei beni appare vincolato a finalità di scopo peculiari, in forza della finalizzazione dell'impiantistica sportiva all'utilità pubblica, costituendo strumento finalizzato alla diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico motorie e ricreative, rivolte alla generalità dei Cittadini, ma con particolare riferimento alle fasce giovanili, particolarmente necessitanti di attenzione, in forza della particolarità dello stadio di maturazione fisica e psicologica;

quale finalità pubblica concretamente perseguita, la concessione appare finalizzata al mantenimento ed al potenziamento di offerta sportiva e ricreativa, adeguatamente qualificate, sul territorio, finalizzata all'erogazione di servizi sportivi e ricreativi in misura adeguata alla domanda dell'utenza;

DATO ATTO CHE il regime di esternalizzazione, trattandosi di gestione di beni giuridicamente rientranti nel patrimonio indisponibile del Comune, nonché di attribuzione del servizio dello sport, è quello della concessione di bene pubblico e quello della concessione di servizio pubblico locale di limitato interesse economico, risultando necessario l'investimento pubblico iniziale;

VISTO lo schema di convenzione, come redatto dal Segretario Comunale, Allegato 1) della presente parte sostanziale ed integrante ad ogni legale effetto, disciplinante il regime concessorio, dando atto fin da ora che la medesima potrà essere adeguata in conformità della proposta gestionale aderita, che prevede:

- la durata della concessione in cinque anni, salva clausola di interruzione;
- quale limitazione della concessione della gestione del servizio sportivo sul territorio, sono fatte salve le iniziative che il Comune di volta in volta, ed a proprio insindacabile giudizio, deciderà di riservarsi, anche a mezzo di altre associazioni;
- la proposta gestionale che il Concessionario produce costituirà integrazione della convenzione;
- in considerazione dell'obiettivo dell'equilibrio economico fra il costo delle prestazioni in capo al Concessionario ed i proventi derivanti dagli utenti conseguenti alle tariffe praticate dai Concessionari, la concessione comporta corresponsione di canone a vantaggio del comune pari a EURO 6.000,00 annui, ritenuto congruo in ragione della consistenza degli oneri gestionali in rapporto ad un fatturato annuo presumibile, determinato sulla base di notizie acquisite dall'attuale gestione, pari a 15.000 euro annui, a fronte di spese annue, esclusa quella del canone, inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO, in considerazione della limitata consistenza dell'impiantistica attualmente esistente, e della conseguente limitata appetibilità economica, circostanze che hanno generato, unitamente all'evento pandemico occorso negli anni dal 2020 al 2022, concreta difficoltà di reperire un soggetto idoneo a valorizzare gli impianti, dettare i seguenti indirizzi ai fini della selezione del concessionario:

apertura della selezione del contraente a qualunque soggetto, anche non dotato di qualificazione specifica nel settore sportivo;

valorizzazione, nell'offerta economica, sia dell'elemento del canone, sia delle agevolazioni tariffarie destinate all'utenza sensibile;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 lettere e) e l) e 48 D.Lgs. 267/2000, in quanto, pure trattandosi di concessione amministrativa, si dà atto che il Consiglio Comunale, in sede di documento di programmazione, esprime idoneo atto di indirizzo in merito alle modalità di gestione degli impianti sportivi attraverso il modulo concessorio, e tenuto conto che, in forza della durata, sperimentale, inferiore all'anno, il presente atto rientrante nell'ordinaria gestione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 4 del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla concessione della gestione degli immobili e degli impianti sportivi di Pecetto di Valenza, in Località Fontanino, denominato "Claudio

Orsini”, per anni cinque, immobili qualificati, quale impiantistica sportiva, come beni patrimoniali indisponibili, e costituiti da due campi da calcio, un campo da calcetto in erba sintetica, un campo polivalente destinato ad uso libero, un edificio di servizio comprendente locale ricreativo e di ristoro, destinato ad attività, accessoria, di somministrazione di alimenti, locale centrale termica e locali spogliatoio, area attrezzata giochi per l’infanzia, aree esterne adibite a parcheggio, nonché la concessione del servizio dello sport del territorio, a loro volta comprensivi di impianti, arredi e attrezzature ai sensi della convenzione secondo lo schema dell’Allegato parte sostanziale ed integrante ad ogni legale effetto della presente;

2. Di dare atto che oggetto e finalità, forma di stipula e clausole essenziali sono quelle descritte in narrativa;
3. Di dare atto, in ordine ai contenuti della convenzione:
 - che la durata della concessione in cinque anni, salva clausola di interruzione;
 - quale limitazione della concessione della gestione del servizio sportivo sul territorio, sono fatte salve le iniziative che il Comune di volta in volta, ed a proprio insindacabile giudizio, deciderà di riservarsi, anche a mezzo di altre associazioni;
 - la proposta gestionale che il Concessionario produce costituirà integrazione della convenzione;
 - in considerazione dell’obbiettivo dell’equilibrio economico fra il costo delle prestazioni in capo al Concessionario ed i proventi derivanti dagli utenti conseguenti alle tariffe praticate dai Concessionari, la concessione comporta corresponsione di canone a vantaggio del comune pari a EURO 6.000,00 annui, ritenuto congruo in ragione della consistenza degli oneri gestionali in rapporto ad un fatturato annuo presumibile, determinato sulla base di notizie acquisite dall’attuale gestione, pari a 15.000 euro annui, a fronte di spese annue, esclusa quella del canone, inferiore a 5.000 euro;
4. Di dare atto che alla stipula della convenzione, in rappresentanza del Comune, procede il Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore, o suo sostituto legale;
5. Di dettare i seguenti indirizzi ai fini della selezione del concessionario:
 - apertura della selezione del contraente a qualunque soggetto, anche non dotato di qualificazione specifica nel settore sportivo;
 - valorizzazione, nell’offerta economica, sia dell’elemento del canone, sia delle agevolazioni tariffarie destinate all’utenza sensibile;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Mariella COLANINNO

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Geom. Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Ai sensi dell'articolo 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it (accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 16.08.2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge.

Note eventuali: _____

Dalla Residenza Comunale, li 16.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

Ai sensi dell'articolo 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 la deliberazione è divenuta esecutiva in data 26.08.2024 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI